

Appendice alla Polizza Convenzione "ASSICURAZIONE CONTRACTORS' ALL RISKS" (d'ora in avanti denominata "Convenzione CAR") .....

## **CONVENZIONE**

### **"DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA – APPALTI PRIVATI" "DECENNALE POSTUMA SCHEMA TIPO 2.4 – APPALTI PUBBLICI"**

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione "Decennale Postuma" sono le opere oggetto di copertura assicurativa a termini delle Convenzione CAR, per le quali il Contraente/Assicurato intende attivare, dopo la loro ultimazione, la garanzia "Decennale Postuma" nei termini di cui alla presente normativa e sulla base delle relative condizioni di polizza (in allegato).

Per gli appalti / lavori / opere

- a) a Committenza privata (d'ora in avanti denominati "Privati") si applica la seguente normativa:
  - a.1 Per appalti senza Controllo Tecnico: Compromesso di Polizza Decennale Postuma Indennitaria;
  - a.2 Per appalti con Controllo Tecnico: Compromesso di Polizza Decennale Postuma Indennitaria con Controllo Tecnico;
- b) a Committenza (Stazione Appaltante) Pubblica (d'ora in avanti denominati "Merloni") si applica la seguente normativa:
  - b.1 Per appalti senza Controllo Tecnico: Compromesso per la COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE – SCHEMA TIPO 2.4
  - b.2 Per appalti con Controllo Tecnico: Compromesso per la COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE – SCHEMA TIPO 2.4 – con Controllo Tecnico

#### ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione coincide con quella della Convenzione CAR, in caso di sua cessazione anticipata, storno, ecc. decade contemporaneamente anche la validità della presente convenzione.

#### ART. 3 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA

- a) Compromesso di polizza  
L'impegno tra le parti per l'attivazione della polizza "Decennale Postuma" si formalizza mediante la stipula del Compromesso di polizza e il pagamento del relativo premio (pari al 20% del premio complessivo di polizza), che si intende comunque acquisito.  
Con tale Compromesso di Polizza la Società si impegna ad assicurare l'opera a termini della polizza Decennale Postuma convenuta, dopo la sua ultimazione. È condizione essenziale per la validità del Compromesso che durante la sua fase realizzativa l'opera non subisca danni la cui natura / tipologia potrebbe anche solo indirettamente evolvere in sinistro indennizzabile a termini della polizza "Decennale Postuma". La stipula del Compromesso di polizza deve avvenire contestualmente all'attivazione della polizza CAR.
- b) Attivazione della copertura  
Le garanzie di polizza saranno attivate dopo il compimento / ultimazione dell'opera (\*) previo pagamento del premio di saldo (80% del premio complessivo a cui andranno aggiunti gli eventuali premi per aumento somma assicurata o altro) a condizione che il Contraente abbia fatto pervenire ad Allianz il certificato di fine lavori dell'intero immobile, il certificato di collaudo statico, il certificato provvisorio di collaudo e,

laddove previsto, tutti i report redatti dal Controllore Tecnico. Per essere validi tutti i suddetti documenti devono avere esito pienamente positivo senza riserve di alcun tipo.

(\*) per gli appalti Merloni la copertura assicurativa decorre dalla data stabilita all'art. 5 (Durata dell'assicurazione) dello SCHEMA TIPO 2.4.

#### ART. 4 - CONTROLLO TECNICO

- a) Le opere (appalti) di importo superiore a Euro 6.000.000,00 sono inseribili in Convenzione a condizione che sin dall'inizio dei lavori venga avviata, con costi a carico del Contraente/Assicurato, un'attività di Controllo Tecnico da parte di soggetti accreditati ACCREDIA benevisi ad Allianz, con cui gli stessi dovranno concordarne i termini (profilo di missione).
- b) Resta inoltre convenuto tra le Parti che eventuali attività di Controllo Tecnico anche laddove non previsto dalla presente Convenzione, influiranno sulla riduzione dei Tassi e/o deducibili e/o attivazione di eventuali estensioni di garanzia quali impermeabilizzazioni, intonaci, pavimentazioni, ecc., la cui relativa quotazione verrà formulata di volta in volta.

Per avere efficacia in tal senso l'attività di CT deve essere segnalata alla Società prima dell'inizio dei lavori e della copertura assicurativa, conseguentemente la Società provvederà a formulare le eventuali modifiche di tassazione e/o normativa da sottoporre al Contraente per l'assunzione del rischio.

#### ART. 5 - PROTOCOLLO S.A.L.E.

Per le imprese associate ASSOLEGNO che durante il periodo di durata della Convenzione (C.A. 2) risultano qualificate secondo il protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia) per le case in legno, sono applicabili le ridotte condizioni di tassazione indicate all'art. 7 – TASSI

#### ART. 6 - OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Non sono attivabili coperture per singole parti di opera o per valori inferiori all'intero valore di ricostruzione della medesima.

#### ART. 7 - TASSI

Il tasso di polizza, da applicarsi al valore totale dell'opera (comprese quindi fondazioni, impianti, struttura, finiture, ecc.) sommato al massimale di Demolizione e Sgombero, è pari a:

- per opere di importo pari o inferiore a Euro 6.000.000,00
  - 2,55‰ (due virgola cinquantacinque per mille) imponibile per le opere /appalti realizzati da Associati qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.
  - 2,90‰ (due virgola novanta per mille) imponibile per le opere /appalti realizzati da Associati NON qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.
- per opere di importo superiore a Euro 6.000.000,00
  - 2,35‰ (due virgola trentacinque per mille) imponibile per le opere /appalti realizzati da Associati qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.
  - 2,70‰ (due virgola settanta per mille) imponibile per le opere /appalti realizzati da Associati NON qualificati secondo il protocollo S.A.L.E.

Il premio minimo per ogni singola polizza non può essere comunque inferiore a Euro 2.000,00 imposte comprese.

#### ART. 8 - LIMITI DI INDENNIZZO E MASSIMALE RC

- Per appalti a Committenza privata
  - Per ogni sinistro indennizzabile a termini del comma a) dell'art. 1 (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE) "crollo totale o parziale ", l'obbligo massimo della Società è pari al 70% (settanta per cento) dell'importo assicurato alla Partita 1;
  - Per ogni sinistro indennizzabile a termini del comma b) dell'art. 1 (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE) "Gravi difetti costruttivi" l'obbligo massimo della Società è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo assicurato alla Partita 1.

- Il massimale RC per ogni polizza è pari al 5% del valore dell'opera (arrotondato in eccesso ai 100.000 Euro superiori) con il minimo di Euro 500.000,00;
- Per appalti a Committenza (Stazione Appaltante) Pubblica "Merloni"
  - Per ogni sinistro indennizzabile a termini della Partita 1 di cui all'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione) l'obbligo massimo della Società è pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo assicurato alla Partita 1stessa.
  - Il massimale RC per ogni polizza è pari al 5% del valore dell'opera (arrotondato in eccesso ai 100.000 Euro superiori) con il minimo di Euro 500.000,00;

#### ART. 9 - DEDUCIBILI

- Per ogni sinistro indennizzabile a termini della Sezione A (Danni all'opera) resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno
  - con il minimo di Euro 5.000,00 per opere di importo pari o inferiore a Euro 300.000,00;
  - con il minimo di Euro 10.000,00 per opere di importo superiore a Euro 300.000,00 e pari o inferiore a Euro 4.000.000,00;
  - con il minimo di Euro 20.000,00 per opere di importo superiore a Euro 4.000.000,00 e pari o inferiore a Euro 6.000.000,00;
  - con il minimo di Euro 25.000,00 per opere di importo superiore a Euro 6.000.000,00;
- Per ogni sinistro indennizzabile a termini della Sezione B (danni a terzi - RC) resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00

**ALLIANZ S.p.A.**  
**CONTRAENTE**

**IL**